

REGOLAMENTO (CEE) N. 2153/79 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 1979

recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 918/79 relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 918/79⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1601/79⁽⁴⁾, ha disposto la vendita di circa 55 600 tonnellate di olio d'oliva delle varie qualità detenute dall'organismo d'intervento italiano;

considerando che la situazione e le prospettive del mercato dell'olio d'oliva in Italia sono attualmente favorevoli alla prosecuzione della vendita dell'olio in questione; che occorre pertanto prevedere la possi-

bilità di vendere questo olio anche nel corso del mese di ottobre 1979;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 918/79, è aggiunto il seguente trattino:

« — 8 ottobre 1979 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.

(3) GU n. L 116 dell'11. 5. 1979, pag. 13.

(4) GU n. L 189 del 27. 7. 1979, pag. 54.